

Dispositivo

- 1) *La decisione C(2014) 4908 final della Commissione, del 16 luglio 2014, che respinge la domanda della Combaro SA diretta allo sgravio di dazi all'importazione per un importo pari a EUR 461 415,12 è annullata.*
- 2) *La Commissione europea sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Combaro.*

⁽¹⁾ GU C 34 del 2.2.2015.

Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2017 — Boomkwekerij van Rijn-de Bruyn/UCVV — Artevos (Oksana)

(Causa T-767/14) ⁽¹⁾

«Ritrovati vegetali — Privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di pere Oksana — Obiezioni — Rigetto della domanda da parte della commissione di ricorso dell'UCVV — Articolo 10 del regolamento (CE) n. 2100/94 — Novità della varietà candidata — Assenza di prova»

(2017/C 283/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Boomkwekerij van Rijn-de Bruyn BV (Uden, Paesi Bassi) (rappresentante: P. Jonker, avvocato)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (rappresentante: F. Mattina, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UCVV, interveniente dinanzi al Tribunale: Artevos GmbH (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: G. Würtenberger, W. R. Kunze, avvocati, e B. Schnell, solicitor)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UCVV: Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt eV (Bielefeld, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell'UCVV del 2 luglio 2014 (procedimento A 007/2013), relativa alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali a favore della varietà di pere Oksana.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Boomkwekerij van Rijn-de Bruyn BV è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 46 del 9.2.2015.

Ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2017 — Certified Angus Beef/EUIPO — Certified Australian Angus Beef (CERTIFIED AUSTRALIAN ANGUS BEEF)

(Causa T-55/15) ⁽¹⁾

«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio figurativo CERTIFIED AUSTRALIAN ANGUS BEEF — Marchi figurativo e denominativo anteriori notoriamente conosciuti SINCE 1978 CERTIFIED ANGUS BEEF BRAND e CERTIFIED ANGUS BEEF BRAND — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza di somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2017/C 283/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Certified Angus Beef LLC (Wooster, Ohio, Stati Uniti) (rappresentante: C. Aikens, barrister)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer e A. Söder, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Certified Australian Angus Beef Pty Ltd (Surrey Hills, Australia)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO, del 30 ottobre 2014 (procedimento R 662/2014-4), relativa a un'opposizione tra la Certified Angus Beef e la Certified Australian Angus Beef.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Certified Angus Beef LLC è condannata alle spese.

(¹) GU C 107 del 30.3.2015.

Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2017 — Talanton/Commissione

(Causa T-65/15) (¹)

[«Clausola compromissoria — Contratto Pokemon — Settimo programma-quadro per le azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Costi finanziabili — Rimborso delle somme versate — Esercizio abusivo di diritti contrattuali — Principio di buona fede — Legittimo affidamento — Onere della prova — Domanda riconvenzionale»]

(2017/C 283/47)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (Palaio Faliro, Grecia) (rappresentante: K. Damis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, agente, assistito da L. Athanassiou e G. Gerapetritis, avvocati)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull'articolo 272 TFUE e volta a far accertare che le spese dichiarate dalla ricorrente nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 216088 per l'esecuzione del progetto «Point-of-care monitoring and diagnostics for autoimmune diseases», conclusa nell'ambito del settimo progetto-quadro per le azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), erano finanziabili e che la domanda, da parte della Commissione, del rimborso della somma di EUR 273 289,63, a titolo della suddetta convenzione di sovvenzione, costituiva una violazione degli obblighi contrattuali di quest'ultima, nonché, dall'altro lato, domanda riconvenzionale diretta a ottenere la condanna della ricorrente al pagamento della somma di EUR 253 289,63, oltre agli interessi e dedotti i pagamenti ulteriori già effettuati.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon è condannata a rimborsare alla Commissione europea la somma di EUR 253 289,63, versata a titolo della convenzione di sovvenzione n. 216088 per l'esecuzione del progetto «Point-of-care monitoring and diagnostics for autoimmune diseases», oltre agli interessi di mora a un tasso del 3,55 % a partire dal 27 gennaio 2015, previa deduzione della somma di EUR 5 000 versata alla Commissione il 4 maggio 2015, imputata, in primo luogo, agli interessi di mora e, poi, alla sorte capitale.
- 3) La Talanton — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon è condannata alle spese.

(¹) GU C 138 del 27.4.2015.